

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4058

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice SILIQUINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1999

—————

Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni
agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'infibulazione, ultimo retaggio di una tradizione tribale, è ancora presente in alcuni Paesi dell'Africa, e ora avviene persino nel nostro Paese. Tale pratica, effettuata in genere senza anestesia su bambine di età compresa fra i 4 ed i 7 anni, consiste nella chiusura parziale della labbra vulvari, spesso associata al taglio del clitoride, e comporta in seguito gravi conseguenze per coloro che sono costrette a subirla. Avvengono ora anche in Italia forme di violenza sulla persona, dirette agli organi genitali e consistenti in mutilazioni e altre lesioni, effettuate allo scopo di impedire alla donna che ne è vittima di avere una normale vita sessuale e che sono causa di sofferenze fisiche e psicologiche non solo temporanee. Trattasi di una forma di condizionamento attuata con pratiche affini a quelle dell'imposizione della schiavitù: la stigmatizzazione è una catena simbolica, una cintura di castità incisa nella carne.

L'interesse della nostra società è la tutela efficace delle vittime di tali pratiche che non vengono dismesse nel nostro Paese, ma rischiano di permeare un certo tessuto sub-culturale.

Le recenti leggi sulla violenza sessuale e contro lo sfruttamento sessuale dei minori hanno trattato problematiche affini ma gli episodi di infibulazione tribale hanno una inadeguata rispondenza nelle vecchie norme del codice penale.

Attualmente non vi è altra tutela che quella fornita dall'articolo 582 del codice penale che concerne il reato di lesioni, punito con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni. Conseguenze di tale pratica sono, oltre che un penoso condizionamento degli organi genitali, che impedisce il naturale piacere degli atti d'amore, la necessità di un in-

tervento chirurgico al momento del parto: giuridicamente è persino difficile ricondurre tali conseguenze ulteriori nell'ambito dell'evento del reato in senso stretto. Inoltre possono verificarsi delle infezioni, ma anche in questo caso, le lesioni sono considerate gravi solo nel caso estremo di «pericolo per la vita» e gravissime solo se il giudice ravvisi «una malattia insanabile», considerata la specifica casistica contenuta nell'articolo 583 del codice penale.

Peraltro, la particolarità del fatto qui considerato rispetto le comuni lesioni consiste soprattutto nell'elemento soggettivo: non vi è solo la volontà dell'evento lesivo in sé, ma anche il dolo specifico consistente nel fine ulteriore di produrre gravi conseguenze condizionanti le funzioni dell'apparato sessuale e quindi la vita sessuale della vittima.

Per la donna, anche quando viene a trovarsi in Italia, non vi è una efficace tutela, e pertanto, è necessario, prevedere in modo esplicito in tali casi la sanzione prevista per le lesioni gravissime in luogo di quella, ormai meramente simbolica, della reclusione da sei mesi a tre anni prevista per le lesioni in genere.

Va poi aggiunta una speciale aggravante nel caso di reato commesso su minore.

Un altro problema deriva dalla difficoltà di applicare la legge italiana a fatti che generalmente avvengono fuori dal territorio dello Stato: poichè si possono solamente perseguire queste pratiche quando si riesce a provare che si sono svolte in Italia, è facile quindi l'elusione. A poco serve il dettato dell'articolo 6 del codice penale che considera commesso nel territorio dello Stato il reato se l'evento dannoso si verifica in Italia: è infatti persino dubbio che questo valga a giustificare l'intervento del giudice penale in

ogni caso di infezioni insorte successivamente.

La recentissima legge 3 agosto 1998, n. 269, sullo sfruttamento sessuale dei minori all'articolo 10 rende punibile il fatto commesso all'estero «quando il fatto è commesso da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano». Tale previsione, valida per tutti i casi di violenza sessuale a minorenne, dovrebbe quanto meno essere estesa anche ai casi di violenza consistente in lesioni agli organi genitali effettuata per qualsiasi scopo diverso da quello terapeutico.

È inoltre opportuno andare oltre il principio del limite territoriale della legge penale

italiana in tutti i casi in cui è coinvolto un bene, come l'integrità fisica, di una persona residente in Italia ovvero commesso da persona residente in Italia.

Non intendiamo imporre il nostro ordinamento al resto del mondo, con operazioni di neocolonialismo giudiziario, ma riteniamo che lo straniero deve sapere bene che, venendo ad abitare in Italia, deve adeguarsi quanto meno ai principi fondamentali della civile convivenza. Per questo, abbiamo ritenuto di modificare un tal senso anche l'articolo 10 della legge n. 269 del 1998, eliminando evidenti disparità fra italiani e stranieri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Lesioni e mutilazioni agli organi genitali)

1. Dopo l'articolo 583 del codice penale viene inserito il seguente:

«Art. 583-*bis*. Si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni nel caso di violenza sulla persona, diretta agli organi genitali e consistente in mutilazioni e lesioni, effettuate, in mancanza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima.

Se questa è persona minore la pena è aumentata fino ad un terzo».

Art. 2.

(Fatto commesso all'estero)

1. L'articolo 604 del codice penale, come modificato dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1998, n. 269, è sostituito dal seguente:

«Art. 604. Le disposizioni di questa sezione, nonchè quelle previste dagli articoli 583-*bis*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*quinquies*, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da persona residente in Italia, ovvero in danno di persona residente in Italia ovvero in concorso con persona residente in Italia. In quest'ultima ipotesi il soggetto che concorre nel reato è punibile quando trovasi nel territorio dello Stato».